



Bruxelles, 6.10.2015
C(2015) 6713 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

della decisione della Commissione

recante modifica della decisione C(2013) 4879

**relativa all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo per la pesca (2007-2013)**

ALLEGATI

della decisione della Commissione

recante modifica della decisione C(2013) 4879

relativa all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo per la pesca (2007-2013)

Glossario

Per esigenze di chiarezza e leggibilità, negli orientamenti sono stati impiegati i seguenti termini.

<i>Regolamento FEP</i>	Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
<i>Regolamento di applicazione</i>	Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

1. PRINCIPI GENERALI DELLA CHIUSURA

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca attuati in conformità del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (di seguito, "il regolamento FEP") per il periodo di programmazione 2007-2013. Nell'elaborazione dei presenti orientamenti è stata presa in considerazione l'esperienza tratta dalla chiusura dei programmi cofinanziati nel periodo 2000-2006.

La chiusura dei programmi operativi riguarda la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio pendenti dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale alle autorità competenti di ciascun programma operativo o il recupero di importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro e/o il disimpegno dell'eventuale saldo finale. Essa riguarda inoltre il periodo in cui diritti e obblighi della Commissione e dello Stato membro in materia di assistenza alle operazioni rimangono validi. La chiusura dei programmi operativi non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie.

2. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

2.1. Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi

Le domande di modifica di una decisione riguardante un programma operativo, compresa la modifica del piano di finanziamento per il trasferimento di fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma operativo, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015, data finale di ammissibilità delle spese.

Tuttavia, per poter preparare per tempo la chiusura, la Commissione raccomanda di presentare eventuali domande di modifica entro e non oltre il 30 settembre 2015. La data finale di ammissibilità delle spese o il termine per la presentazione dei documenti di chiusura non saranno prorogati a motivo del tempo necessario a trattare la domanda di modifica.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1. Data finale di ammissibilità delle spese e norme applicabili

A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento FEP, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015. A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento FEP, le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Con riguardo alle operazioni che non comportano spese del beneficiario, le spese certificate dall'autorità di certificazione e presentate alla Commissione sono l'aiuto pubblico pagato al beneficiario. Nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria, il contributo pubblico sarà versato al beneficiario entro la fine del periodo di ammissibilità.

Non vi è nessun altro termine regolamentare imposto per la selezione dei progetti da parte delle autorità di gestione o per impegni giuridici e finanziari a livello nazionale.

Sono ammissibili anche le seguenti spese:

- le spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento FEP;
- le spese di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (di seguito, "il regolamento di applicazione del FEP"), nel contesto degli strumenti di ingegneria finanziaria (cfr. punto 3.4 degli orientamenti)

I ritiri di importi irregolari dalle domande di pagamento presentate alla Commissione sono da considerarsi definitivi. Non è consentito ripresentare nelle domande di pagamento spese irregolari precedentemente ritirate, salvo se gli importi irregolari sono stati successivamente riconosciuti come regolari e ammissibili.

3.2. Norme specifiche per la suddivisione dei progetti su due periodi di programmazione

Al fine di limitare il rischio di progetti incompleti, e quindi non ammissibili, prima di applicare il principio della suddivisione in fasi lo Stato membro deve accertare il rispetto delle seguenti condizioni:

- il progetto non è stato selezionato dallo Stato membro nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006;
- il costo totale del progetto è pari o superiore a 1 milione di EUR;
- il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario. Il campo d'applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva dotazione finanziaria devono essere debitamente descritti e la descrizione deve far parte della pista di controllo. La dotazione finanziaria di ciascuna fase deve essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla Commissione venga dichiarata due volte la stessa spesa;
- la seconda fase del progetto è ammissibile al finanziamento in forza del regolamento FEAMP nel periodo 2014-2020¹;

La seconda fase del progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020.

Lo Stato membro deve indicare nella relazione finale di attuazione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase (e di conseguenza l'intero progetto) nel periodo 2014-2020.

Qualora lo Stato membro non sia in grado di completare un progetto, e renderlo funzionante e operativo, potrà essere applicata una rettifica finanziaria per recuperare gli importi indebitamente pagati.

¹ Possono essere presi in considerazione finanziamenti provenienti da altri strumenti dell'Unione purché siano soddisfatte tutte le condizioni per la suddivisione in fasi dei progetti di cui al punto 3.2 degli orientamenti.

Nel quadro della chiusura non è necessario comunicare alla Commissione un elenco dei progetti che si estendono su due periodi di programmazione ma, su richiesta, gli Stati membri devono essere in grado di fornire tale elenco (cfr. punto 5.2.6 degli orientamenti). In ogni caso, lo Stato membro deve quantificare nella relazione finale di attuazione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) l'importo totale impegnato in tutti i progetti suddivisi in fasi, espresso come spesa certificata totale sostenuta e corrispondente contributo dell'Unione.

3.3. Progetti non funzionanti

Al momento della presentazione dei documenti di chiusura gli Stati membri devono garantire che tutti i progetti compresi nel programma siano funzionanti, ossia conclusi e applicati, e pertanto considerati ammissibili².

Lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata. Nel far ciò si deve tener conto dei motivi per cui il progetto non è funzionante e verificare che l'impatto finanziario del progetto giustifichi tale trattamento particolare, esaminando se siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- il costo totale di ciascun progetto è pari o superiore a 5 milioni di EUR e
- il contributo dei Fondi alle spese relative a tali progetti non funzionanti non è superiore al 10% della dotazione complessiva del programma operativo.

Lo Stato membro deve impegnarsi a completare tutti i progetti non funzionanti entro due anni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura e a rimborsare il cofinanziamento dell'Unione assegnato se tali progetti non vengono completati entro il termine di due anni.

Gli Stati membri sono tenuti a presentare, insieme alla relazione finale, un elenco dei progetti non funzionanti mantenuti nel programma operativo (cfr. punto 5.2.7 degli orientamenti). Successivamente lo Stato membro deve monitorare attentamente tali progetti non funzionanti e riferire alla Commissione a cadenza semestrale in merito a quelli già completati e alle misure adottate, comprese le tappe previste per completare i progetti restanti.

Entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione dei documenti di chiusura per il programma in questione lo Stato membro deve fornire le informazioni necessarie concernenti il completamento e gli aspetti operativi dei progetti mantenuti nel programma operativo. Se, trascorso tale termine, i progetti continuano a non essere funzionanti, la Commissione procederà al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto. Se lo Stato membro non concorda con il recupero, la Commissione procederà a una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 97 del regolamento FEP³.

² Un progetto che soddisfa la prescrizione dell'articolo 56, paragrafo 1, ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma operativo, non deve essere considerato un progetto non funzionante.

³ Sentenze del Tribunale confermano che la Commissione può applicare rettifiche finanziarie in caso di progetti non funzionanti, cfr. causa T-60/03 *Regione Siciliana/Commissione* (Racc. 2005, pag. II-04139), in cui il Tribunale conferma le motivazioni di una rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione in forza dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 4253/88 per l'assenza di funzionalità del progetto cofinanziato (in particolare punti 82, 83 e 99-102).

3.4. Norme specifiche di ammissibilità applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 34 del regolamento di applicazione del FEP

A norma all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del FEP, le spese ammissibili al momento della chiusura corrispondono alla somma dei seguenti elementi:

- (1) ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese;
- (2) ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia;
- (3) i costi di gestione ammissibili.

Poiché la domanda finale di pagamento deve essere presentata entro il 31 marzo 2017, e nessuna spesa supplementare può essere dichiarata dopo tale data, la chiusura ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, deve essere intesa come termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento. Affinché le autorità di audit abbiano tempo a sufficienza per occuparsi della dichiarazione di chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa dovrebbero essere presentate all'autorità di audit con congruo anticipo (si raccomanda di fornire tali documenti alle autorità di audit almeno tre mesi prima della scadenza del 31 marzo 2017).

Perché la spesa sia considerata ammissibile al momento della chiusura, le autorità nazionali devono avere la garanzia che il contributo versato al beneficiario finale sia utilizzato ai fini previsti. Non è tuttavia necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione dell'attività di investimento sostenuta dallo strumento di ingegneria finanziaria entro la data della presentazione dei documenti di chiusura.

Conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del FEP, le spese ammissibili al momento della chiusura sono gli investimenti effettuati con il contributo del programma operativo ai destinatari finali e i costi e le spese di gestione ammissibili. Le risorse restituite agli strumenti di ingegneria finanziaria provenienti dagli investimenti effettuati a beneficio dei destinatari finali non sono più da considerarsi contributo del programma operativo. Tali risorse dovrebbero essere trattate conformemente all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento di applicazione del FEP, al fine di garantire l'“effetto rotativo” dei contributi al programma forniti dagli strumenti di ingegneria finanziaria ai beneficiari finali. Tuttavia il riutilizzo di tali risorse per ulteriori investimenti, non essendo soggetto ad alcun termine, non può essere dichiarato come spesa ammissibile alla chiusura.

3.4.1. Ammissibilità delle spese e contributo del PO in caso di garanzie

In caso di garanzie, l'importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzia.

3.4.2. Ammissibilità dei costi di gestione

I costi o le spese di gestione sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017 sono ammissibili a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del FEP entro i limiti fissati all'articolo 35, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

3.4.3. *Ammissibilità degli abbuoni di interessi e degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, utilizzati in combinazione con gli strumenti di ingegneria finanziaria*

Gli abbuoni d'interessi e gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere considerati parte dello strumento di ingegneria finanziaria e dell'investimento rimborsabile, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di applicazione del FEP, soltanto se sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FEP in un unico pacchetto di finanziamento.

I pagamenti per gli abbuoni di interessi e per gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere richiesti alla chiusura del programma operativo a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del FEP una volta che le sovvenzioni siano utilizzate interamente. Le spese ammissibili sono il pagamento degli abbuoni di interessi e degli abbuoni di commissioni di garanzia all'intermediario finanziario o al destinatario finale su prestiti o garanzie pendenti.

Gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati da pagare dopo la presentazione della domanda di pagamento finale possono essere dichiarati come spesa ammissibile in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento di applicazione del FEP in relazione a prestiti o altri strumenti di rischio la cui durata si estende oltre la presentazione della domanda di pagamento finale, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FEP in un unico pacchetto di finanziamenti;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia si riferiscono a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti a livello dei destinatari finali entro il 31 marzo 2017;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati sono calcolati entro il 31 marzo 2017 come totale degli impegni di pagamento scontati; e
- l'importo totale degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati è versato in un conto di garanzia intestato all'autorità di gestione o all'organismo che attua lo strumento di ingegneria finanziaria con istituti finanziari negli Stati membri dell'Unione europea.

Le eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia (comprese le sovvenzioni che non sono state pagate a causa di insolvenza o i pagamenti anticipati e gli eventuali interessi maturati) sono utilizzate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del FEP per finanziare strumenti di ingegneria finanziaria destinati alle piccole e medie imprese, comprese le microimprese.

L'autorità di gestione deve dichiarare separatamente, nella relazione finale, le spese ammissibili relative agli abbuoni di interessi o agli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati.

3.4.4. *Eventuali riduzioni delle spese ammissibili*

3.4.4.1 Spese di istruttoria sostenute dal destinatario finale che si sovrappongono ai costi o alle spese di gestione ammissibili

Se le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento di ingegneria finanziaria a carico dei destinatari finali si sovrappongono ai costi o alle spese di gestione dichiarati come spese ammissibili al rimborso del FEP, il relativo importo è detratto dalle spese ammissibili dichiarate al FEP ai fini del rimborso in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del FEP.

3.3.4.2 Interessi generati dai pagamenti del programma operativo

Gli interessi generati dai pagamenti del programma operativo allo strumento di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, attribuibili al contributo del FEP e che al momento della chiusura parziale o finale del programma operativo non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3, del regolamento di applicazione del FEP, vanno dedotti dalla spesa ammissibile.

3.5. Norme specifiche di ammissibilità applicabili ai conti bloccati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento FEP

L'aiuto al prepensionamento [unicamente pensionamento o anche altre fuoriuscite dal settore della pesca? Questo deve essere assolutamente chiarito.] a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento FEP è ammissibile al contributo del FEP, anche se è versato ai beneficiari dopo il 31 dicembre 2015, a condizione l'importo corrispondente sia stato depositato a tale scopo su un conto bloccato prima di tale data.

3.6. Adesione della Croazia

Poiché la Croazia ha aderito all'Unione nel luglio 2013, ossia verso la fine del periodo di programmazione, il trattato di adesione prevede le modalità da applicare nel caso della Croazia nel contesto dell'attuazione del FEP (allegato III, capitolo 5, del trattato di adesione⁴).

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

4.1. Documenti di chiusura

Per il pagamento del saldo finale, l'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento FEP stabilisce che lo Stato membro invii per ciascun programma operativo i tre documenti seguenti ("documenti di chiusura"):

- (1) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
- (2) una relazione finale sull'attuazione del programma operativo comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
- (3) una dichiarazione di chiusura suffragata dalla relazione finale di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera f).

Gli Stati membri garantiscono la corrispondenza delle informazioni finanziarie contenute in tutti i documenti di cui sopra, nonché nell'SFC 2007.

⁴ GU L 112 del 24.4.2012.

4.2. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 31 marzo 2017 come stabilito all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento FEP, compresi quelli relativi alle operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi. Gli Stati membri devono continuare a trasmettere regolarmente richieste di pagamento intermedio anche quando il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi ha raggiunto il 95% del contributo del FEP al programma operativo. Al fine di facilitare il lavoro dell'autorità di audit, si raccomanda agli Stati membri di presentare l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016⁵.

La Commissione invierà una lettera agli Stati membri due mesi prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura per un programma operativo, informandoli delle conseguenze del ritardo nella presentazione dei documenti di chiusura.

Tutti e tre i documenti fanno parte del pacchetto di chiusura. La Commissione procederà al disimpegno automatico della parte di impegno per la quale non ha ricevuto nessuno dei documenti di chiusura di cui al punto 4.1 degli orientamenti entro il 31 marzo 2017. In tal caso, la chiusura del programma operativo sarà effettuata sulla base delle ultime informazioni di cui dispone la Commissione (l'ultimo pagamento intermedio e l'ultima dichiarazione di spesa, l'ultima relazione annuale di attuazione ammissibile e l'ultima relazione annuale di controllo ammissibile).

La mancata presentazione della relazione finale di attuazione e della dichiarazione di chiusura è indice di una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma stesso. Pertanto, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la Commissione può procedere a una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 97 del regolamento FEP.

La presentazione dei documenti va effettuata solo in formato elettronico e la presentazione su carta non sarà accettata. Ciò è conforme alle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento FEP, nonché dell'articolo 65, paragrafo 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di applicazione del FEP. La Commissione considererà i documenti come pervenuti puntualmente se le informazioni pertinenti sono state presentate, convalidate e inviate all'SFC2007. Dopo che tutti i documenti saranno stati trasmessi, gli Stati membri riceveranno una ricevuta di ritorno SFC2007 indicante la data e l'ora della ricezione.

A norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/895 della Commissione, del 2 febbraio 2015, gli Stati membri non sono tenuti a presentare la relazione annuale di attuazione per l'anno 2015.

Nel mese di dicembre 2015 gli Stati membri devono presentare l'ultima relazione annuale di controllo.

⁵ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura.

4.3. Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione

Gli Stati membri non potranno modificare i documenti di chiusura di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento FEP dopo la scadenza del termine di presentazione (31 marzo 2017), tranne che per la correzione di errori materiali.

Per quanto riguarda la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale, gli Stati membri non possono dichiarare nuove spese ma possono rivedere le cifre al ribasso mediante il ritiro di spesa.

La Commissione può invitare uno Stato membro a correggere la domanda di pagamento del saldo finale o la dichiarazione certificata delle spese nella misura in cui tale correzione consiste nell'invio di informazioni aggiuntive o in correzioni tecniche, ove tali informazioni aggiuntive e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione entro il termine di presentazione stabilito. In tal caso lo Stato membro disporrà di due mesi per effettuare la correzione. Se la correzione non è stata effettuata entro il termine di due mesi, la Commissione procederà alla chiusura sulla base delle informazioni disponibili.

4.4. Disponibilità dei documenti

A norma dell'articolo 87 del regolamento FEP, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla data della chiusura del programma operativo, come comunicato dalla Commissione in conformità dell'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento FEP.

Il periodo di tre anni è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

L'autorità di gestione deve mettere a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco di tutte le operazioni completate per l'intero triennio successivo alla chiusura del programma operativo.

5. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

5.1. Dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di pagamento finale

5.1.1. Principio generale

La dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, deve essere redatta secondo il modello che figura all'allegato IX, parte B, del regolamento di applicazione del FEP.

Potrebbero sussistere discrepanze tra i pagamenti dell'Unione all'asse prioritario e l'effettivo contributo del FEP alle operazioni. Si tratta di una conseguenza della flessibilità conferita all'autorità di gestione nell'applicare tassi di cofinanziamento diversi per le singole operazioni, come stabilito all'articolo 53, paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento FEP.

Tuttavia, secondo il principio della sana gestione finanziaria del FEP, l'importo del contributo pubblico (quale dichiarato nella "dichiarazione certificata delle spese finali") pagato ai beneficiari deve essere, al termine del periodo di programmazione, almeno pari al contributo versato dalla Commissione al programma operativo e, in conformità dell'articolo 80 del regolamento FEP, gli Stati membri devono garantire che i beneficiari

ricevano l'importo totale del contributo pubblico quanto prima possibile e nella sua integralità.

Va osservato che, a norma dell'articolo 77 *bis* del regolamento FEP, l'importo pagato mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale del programma non deve essere superiore al contributo pubblico e all'importo massimo di assistenza del FEP per ciascuna priorità e ciascun obiettivo del programma. Non è pertanto possibile, sulla base dell'articolo 77 *bis* del regolamento FEP, concedere lo stesso tipo di flessibilità concessa alla chiusura dei programmi 2000-2006 (10% sul calcolo del contributo finale a livello di priorità)⁶.

5.1.2. *Gestione finanziaria per alcuni Stati membri interessati dal regolamento (UE) n. 387/2012 ("maggiorazione")*

L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento FEP (modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012) consente alla Commissione di pagare in determinate condizioni un importo maggiorato per ogni richiesta di pagamento inviata dagli Stati membri che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Tale importo maggiorato è calcolato aggiungendo dieci punti percentuali al tasso di cofinanziamento applicabile.

Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro ha smesso di beneficiare dell'assistenza finanziaria, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati allo Stato membro per il periodo in cui ha beneficiato della maggiorazione.

Tuttavia, il contributo dell'Unione non deve essere superiore al contributo pubblico e all'importo massimo dell'assistenza del FEP per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo definito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

5.1.3. *Recuperi (anche dopo la presentazione dei documenti di chiusura) e irregolarità*

Alla chiusura, la dichiarazione annuale che va inviata tramite SFC2007 (conformemente all'allegato X del regolamento di applicazione del FEP⁷) entro il 31 marzo 2017 e che riguarda l'anno 2016, sarà trattata come segue:

- gli importi indicati nell'allegato X, punto 3, come "recuperi pendenti" vanno inclusi nella domanda di pagamento finale, tuttavia non saranno pagati ma costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Qualora sia stato avviato un procedimento per il recupero delle spese dichiarate, i relativi importi devono essere dichiarati come recuperi pendenti. Non devono essere dichiarati come operazioni sospese per ragioni giuridiche e amministrative⁸ poiché questi casi riguardano soltanto gli importi che lo Stato membro non è stato in grado di dichiarare. Gli Stati membri devono informare la Commissione dell'esito dei recuperi pendenti;

⁶ Decisione C(2009) 960 della Commissione, dell'11 febbraio 2009, che modifica gli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali, approvati con la decisione C(2006) 3424 del 1° agosto 2006.

⁷ Regolamento (UE) n. 1249/2010 della Commissione.

⁸ Come dispone l'articolo 93 del regolamento FEP, l'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione.

- per gli importi dichiarati come “importi non recuperabili” di cui all'allegato X, punto 4, qualora lo Stato membro chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esaminerà adeguatamente ciascun caso. A tale proposito la Commissione a) informa lo Stato membro per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo o b) chiede allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero o c) accetta che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea;
- un impegno resterà aperto per gli importi dichiarati di cui all'allegato X, punto 4, in relazione ai quali la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, ha aperto un'inchiesta o ha chiesto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero;
- gli Stati membri devono garantire che gli importi che figurano all'allegato X, punto 4, per i quali lo Stato membro non ha chiesto all'Unione di assumere la sua quota delle perdite, siano detratti dalla dichiarazione certificata delle spese finali.

Tuttavia eventuali importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti alla Commissione.

5.1.4. Conti bloccati

Il valore cumulativo dei premi di prepensionamento che rimangono da versare al momento della chiusura a partire da conti bloccati sarà incluso e chiaramente identificato nella dichiarazione certificata delle spese finali e nella domanda di pagamento finale.

5.2. Relazione annuale di attuazione

5.2.1. Principio generale

La relazione finale deve contenere gli elementi descritti all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento FEP. Essa deve avere la stessa struttura della relazione annuale di attuazione, poiché entrambi i documenti sono basati sullo stesso modello di cui all'allegato XIV del regolamento di applicazione del FEP, e deve presentare dati e informazioni aggregati per l'intero periodo di attuazione.

5.2.2. Ammissibilità, approvazione e scadenze

Il regolamento FEP non fornisce alcun termine per la verifica dell'ammissibilità della relazione finale e non vi sono disposizioni che disciplinano il caso in cui la relazione non sia ammissibile. Secondo il regolamento, è ammissibile una relazione che contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 2. Tenendo conto del fatto che anche l'accettazione della relazione finale è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, l'ammissibilità e l'accettazione possono essere considerate equivalenti nel contesto dell'esercizio di chiusura e i due termini possono essere usati in modo intercambiabile.

La Commissione dispone dunque di cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione finale per accertarne l'ammissibilità o presentare osservazioni agli Stati membri se non è soddisfatta del contenuto e chiedere che venga rivisto. La relazione finale sarà ritenuta ammissibile/accettata soltanto se sarà data una risposta soddisfacente a tutte le osservazioni della Commissione.

Il regolamento indica i tempi di cui dispone la Commissione per trasmettere le proprie osservazioni agli Stati membri, ma non prevede un termine per la risposta dello Stato

membro. È pertanto necessario stabilire un quadro per il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro.

Una volta che la Commissione ha trasmesso le sue osservazioni sulla relazione finale, lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui non sia in grado di rispettare tale termine, lo Stato membro ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di due mesi.

Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di migliorare la relazione finale, la Commissione la rifiuterà ed effettuerà la chiusura sulla base dei documenti disponibili. Allo stesso tempo, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 97 del regolamento FEP.

L'obiettivo è che la relazione finale sia riveduta e approvata dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione.

5.2.3. Comunicazione di informazioni sulla maggiorazione

L'articolo 77 del regolamento FEP (quale modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012) non prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito all'utilizzo degli importi risultanti dalla maggiorazione; tuttavia, poiché l'articolo 76, paragrafo 6 (quale modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012) impone agli Stati membri l'obbligo di includere nelle relazioni annuali informazioni sull'utilizzo degli importi risultanti dalla maggiorazione e la relazione finale raggruppa tutte le informazioni già contenute nelle relazioni annuali, la relazione finale deve includere una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 76, paragrafo 6.

5.2.4. Comunicazione di informazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria

La relazione finale deve contenere, in forma discorsiva, una breve descrizione dello strumento o degli strumenti di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione. Ai fini della relazione finale, le "modalità di attuazione" vanno interpretate in senso lato per soddisfare l'obiettivo generale di fornire una visione globale equilibrata del rendimento degli strumenti di ingegneria finanziaria nel corso del periodo di programmazione 2007-2013.

La relazione finale deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) il numero e il tipo dei fondi stabiliti durante il periodo di programmazione;
- (2) l'identità dei fornitori del cofinanziamento nazionale e il tipo di cofinanziamento (prestito, contributi in natura). Eventuali fondi di coinvestimento devono essere chiaramente identificati;
- (3) la data della firma e la durata degli accordi di finanziamento a sostegno del funzionamento;
- (4) informazioni sulla procedura di selezione del gestore del fondo di partecipazione, i gestori del fondo e i destinatari finali;
- (5) i tipi di prodotti offerti e i destinatari finali interessati;
- (6) informazioni sui ritiri di risorse del programma operativo da strumenti di ingegneria finanziaria;
- (7) l'importo degli abbuoni di interesse o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati (di cui al punto 3.4.3);

- (8) gli interessi generati dai pagamenti a titolo del programma operativo e attribuibili al FEP;
- (9) una breve valutazione globale della prestazione del fondo in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi del programma operativo e della priorità interessata;
- (10) informazioni sulle risorse ancora disponibili, tra cui:
 - (a) il valore delle risorse ancora disponibili (fondi residui e valore degli investimenti e delle partecipazioni registrati prima della presentazione dei documenti di chiusura) imputabili alle risorse del FEP al 31 dicembre 2015;
 - (b) la data di chiusura (come previsto nella convenzione di finanziamento) e l'attribuzione delle risorse;
 - (c) informazioni sul riutilizzo delle risorse ancora disponibili imputabili al FEP, che specifichino l'autorità competente che ha il compito di gestire tali risorse, la forma di riutilizzo, lo scopo, la zona geografica interessata e la durata prevista;
- (11) nel caso in cui gli strumenti finanziari abbiano incontrato particolari difficoltà e/o non abbiano raggiunto gli obiettivi principali contenuti nei rispettivi piani di attività, la relazione finale dovrà contenere una breve sintesi delle ragioni principali di tali difficoltà e precisare la natura, la tempistica e l'efficacia delle eventuali misure correttive adottate da (a seconda dei casi) l'autorità di gestione, il gestore del fondo di partecipazione o il gestore del fondo.

Ulteriori informazioni numeriche devono essere fornite utilizzando il modello di relazione di cui all'allegato I degli orientamenti.

5.2.5. Comunicazione di informazioni sui risultati

Durante il periodo di attuazione gli Stati membri sono stati invitati, nel contesto delle relazioni annuali di attuazione, a includere informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento del programma operativo in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento FEP, tra cui informazioni per asse prioritario rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, ricavate sulla base degli indicatori specificati nel programma operativo.

Inoltre, nell'ambito della valutazione delle relazioni annuali di attuazione, gli Stati membri sono stati invitati a spiegare eventuali divergenze o progressi rispetto agli obiettivi concordati e a ridefinire gli obiettivi fissati impropriamente.

Tuttavia è opportuno mantenere gli obiettivi di risultato, per quanto possibile, in modo da evitare un declassamento degli interventi. Nella loro domanda di modifica gli Stati membri devono garantire che gli obiettivi ridefiniti siano corretti, specie se non erano stati fissati in modo appropriato dall'inizio. Tuttavia gli obiettivi non vanno modificati in funzione del risultato: in altri termini, lo scopo non è modificare l'obiettivo per adeguarlo al risultato realmente raggiunto.

Alla chiusura, se gli indicatori riportati nella relazione finale divergono in modo significativo (oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel programma operativo, lo Stato membro deve spiegare e giustificare per quale motivo l'obiettivo non è stato conseguito e

perché non sono state adottate misure correttive nel corso del periodo di attuazione. Queste informazioni vanno riferite in forma sintetica, in 3 pagine al massimo.

5.2.6. Suddivisione in fasi dei progetti

Gli Stati membri devono fornire su richiesta un elenco di progetti da suddividere in fasi (cfr. punto 3.2 degli orientamenti), avvalendosi del modello che figura all'allegato V degli orientamenti.

5.2.7. Progetti non funzionanti

Gli Stati membri devono presentare, insieme alla relazione finale, un elenco dei progetti non funzionanti (cfr. punto 3.3 degli orientamenti relativo ai progetti non funzionanti), avvalendosi del modello contenuto nell'allegato II degli orientamenti.

5.2.8. Uso degli interessi

A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento FEP, gli eventuali interessi generati dal prefinanziamento a qualunque livello (organismo centrale, organismo intermedio) sono considerati risorsa per lo Stato membro sotto forma di contributo pubblico nazionale e sono utilizzati per operazioni decise dall'autorità di gestione all'interno del programma operativo.

5.2.9. Comunicazione di informazioni sui conti bloccati

Questa sezione conterrà una descrizione dettagliata della procedura per l'uso di conti bloccati per il versamento dei premi di prepensionamento, secondo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento FEP, nonché informazioni che consentano di identificare tutti i beneficiari, gli importi e le date di pagamento previste. Essa comprenderà inoltre l'impegno, da parte dell'autorità di gestione:

- (a) a riferire ogni anno, dopo la presentazione dei documenti di chiusura, sull'utilizzo dei fondi fino all'esecuzione degli ultimi pagamenti ai beneficiari;
- (b) se i beneficiari non soddisfano le condizioni per la concessione, a interrompere l'erogazione dei premi corrispondenti e, se del caso, a recuperare le spese non ammissibili;
- (c) a non trasferire ulteriormente ad altre operazioni i fondi non utilizzati o rimborsati, ma a restituirli al bilancio dell'UE.

5.3. Dichiarazione di chiusura

5.3.1. Principio generale

A norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera f), del regolamento FEP, la dichiarazione di chiusura è preparata dall'autorità di audit e presentata alla Commissione al più tardi entro il 31 marzo 2017. Essa valuta la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, suffragata da una relazione finale di controllo.

La dichiarazione di chiusura deve essere basata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità secondo la strategia di audit di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del FEP. Tale attività comprende gli audit effettuati dall'autorità di audit dopo il 1° luglio 2015 (articolo 61, lettera e), punto i), del regolamento FEP) e la relazione finale di controllo deve includere i relativi dati. Ciò significa che l'autorità di audit deve riferire sulla base dell'attività di audit svolta fino al 1° luglio 2015 e anche sull'attività di audit svolta tra il 1° luglio 2015

e il 31 dicembre 2016. Gli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit a norma dell'articolo 42 del regolamento di applicazione del FEP nel corso di tale periodo riguarderanno le spese dichiarate nel 2015 e nel 2016⁹.

L'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del FEP prevede inoltre che la dichiarazione di chiusura e la relazione finale di controllo siano redatte conformemente al modello di cui all'allegato VII dello stesso regolamento.

In conformità dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento di applicazione del FEP, qualora l'ambito del controllo sia circoscritto o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nella dichiarazione di chiusura, l'autorità di audit ne indica le ragioni e valuta l'entità del problema e il suo impatto finanziario.

Le procedure per la preparazione delle dichiarazioni di chiusura sono state fornite alla Commissione nel contesto dell'esercizio di valutazione di conformità, come previsto all'articolo 49, lettera e), del regolamento di applicazione del FEP. Ogni successiva modifica di tali procedure va comunicata alla Commissione nel quadro delle relazioni annuali di controllo.

Nel caso in cui lo Stato membro abbia fatto domanda di chiusura parziale (nota EFFC/36/2009) nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di audit deve indicare nella relazione finale di controllo eventuali irregolarità constatate dopo la chiusura parziale e relative alle operazioni soggette a chiusura parziale; in questo caso l'autorità di audit deve anche confermare nella relazione finale di controllo che le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione a norma dell'articolo 97 erano rettifiche nette, come stabilito dall'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento FEP.

5.3.2. Ammissibilità, approvazione e scadenze

Conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento FEP, la Commissione deve informare lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data di ricevimento. Se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi la dichiarazione di chiusura si considera accettata.

Analogamente alla procedura di dialogo stabilita per la relazione finale, dopo che la Commissione avrà formulato le sue osservazioni sulla dichiarazione di chiusura, lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Se non è in grado di rispettare tale termine, lo Stato membro ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato di altri due mesi, salvo nel caso in cui allo Stato membro sia richiesta un'ulteriore attività di audit; in tale circostanza il termine può essere esteso al periodo necessario per concludere tale attività. La dichiarazione di chiusura si considererà accettata solo se sarà stata data risposta a tutte le osservazioni della Commissione.

L'obiettivo è che la dichiarazione di chiusura sia rivista e accettata dalla Commissione entro un anno dalla data di ricevimento, tranne nei casi in cui la richiesta di ulteriori audit comporti un periodo più lungo.

⁹ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura, si raccomanda che l'autorità di certificazione presenti l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016, al più tardi, in modo tale che dopo tale data non vengano dichiarate nuove spese alla Commissione prima della presentazione della domanda di pagamento finale.

La mancata presentazione della dichiarazione di chiusura è indice di una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma, che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma conformemente all'articolo 97 del regolamento FEP. La presentazione di una dichiarazione di chiusura che non esprima un giudizio appropriato sulla validità e regolarità delle operazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa potrebbe portare alla stessa conclusione.

In tali casi, e quando la dichiarazione di chiusura rivela irregolarità o carenze dei sistemi non corrette prima della chiusura, la Commissione può prendere in considerazione la possibilità di avviare una procedura di rettifica finanziaria a norma degli articoli 97 e 98 del regolamento FEP e come specificato ulteriormente dalla decisione C(2012) 3876 della Commissione del 25 giugno 2012.

Orientamenti specifici sulla redazione e sul contenuto della relazione finale di controllo e della dichiarazione di chiusura sono forniti nell'allegato III dei presenti orientamenti.

6. DISPONIBILITÀ DI ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica destinata ai programmi operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 è disciplinata dall'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento FEP. Conformemente al suddetto articolo, è possibile finanziare le attività preparatorie per il periodo di programmazione 2014-2020. Tuttavia queste attività devono essere materialmente ammissibili in virtù delle norme di ammissibilità nazionali e unionali per il 2007-2013 e devono inoltre soddisfare i criteri di selezione del programma operativo in questione. Le attività preparatorie devono essere appropriate, cioè deve sussistere un legame chiaro e dimostrabile tra le attività proposte e la preparazione nello Stato membro per il nuovo periodo di programmazione.

Tuttavia va sottolineato che l'obiettivo fondamentale dell'assistenza tecnica del periodo in corso è la gestione e l'attuazione dei programmi operativi del periodo 2007-2013.

7. DISIMPEGNI

7.1. Disimpegno automatico

Tutti gli importi riguardanti operazioni non dichiarate alla chiusura saranno oggetto di disimpegno, tranne per gli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare perché relativi a operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo (articolo 92 del regolamento FEP) o per cause di forza maggiore (articolo 93, lettera c), del regolamento FEP).

Lo Stato membro deve indicare nella relazione finale di attuazione e nella dichiarazione di chiusura l'importo relativo a tali operazioni, che non è stato possibile dichiarare al momento della presentazione dei documenti di chiusura.

7.2. Ricostituzione degli stanziamenti

Conformemente all'articolo 157 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso: "regolamento finanziario"), gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

8. OPERAZIONI SOSPESSE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo lo Stato membro deve decidere, entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura del programma operativo, se l'operazione deve essere (in tutto o in parte):

- ritirata dal programma e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro la scadenza dei termini;
- mantenuta nel programma.

L'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione.

Per le operazioni mantenute (articolo 92 del regolamento FEP), lo Stato membro deve informare la Commissione dell'importo che non può essere dichiarato nella dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto.

Nel chiedere l'applicazione dell'articolo 93 del regolamento FEP, lo Stato membro deve soddisfare le seguenti tre condizioni:

- (a) provare l'esistenza di un procedimento giudiziario/ricorso amministrativo relativo a un'operazione specifica;
- (b) dimostrare che il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo ha effetto sospensivo;
- (c) giustificare gli importi, in modo da ridurre gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico.

Come indicato all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento FEP, la sospensione non proroga il termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Gli importi massimi restanti da pagare alla Commissione o da recuperare dallo Stato membro in relazione alle operazioni sospese costituiscono un impegno pendente fino a quando le autorità nazionali responsabili giungano a una decisione definitiva.

Lo Stato membro deve pertanto tenere informata la Commissione dell'esito del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo. In base all'esito del procedimento giudiziario saranno effettuati ulteriori pagamenti, verranno recuperati gli importi già versati o saranno confermati i pagamenti già effettuati. In caso di importi non recuperabili la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, disporre con una decisione che la quota delle perdite dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione europea e procedere a un ulteriore pagamento.

Un elenco dei progetti sospesi mantenuti nel programma deve essere fornito utilizzando il modello di cui all'allegato 4 degli orientamenti.

9. PAGAMENTI SOSPESI

Le cause di eventuali sospensioni o interruzioni dei pagamenti intermedi in corso al momento della chiusura (articolo 89 del regolamento FEP) saranno riesaminate nell'ambito della valutazione della dichiarazione di chiusura. Il pagamento del saldo finale sarà calcolato dalla Commissione tenendo conto, se del caso, delle rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri a norma degli articoli 97 e 98 del regolamento FEP.

10. L'EURO

L'articolo 95 del regolamento FEP stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio del FEP applicabili alla chiusura.

Elenco degli allegati

Monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria in AIR_SFC2007

Progetti non funzionanti

Orientamenti sulla preparazione della relazione finale di controllo e della dichiarazione di chiusura

Progetti sospesi

Allegato I

Modello 1: Operazioni relative a strumenti di ingegneria finanziaria attuate con fondo di partecipazione (le parti contrassegnate con * sono facoltative)

N.	Informazioni/dati richiesti	Formato delle informazioni e dei dati richiesti	Osservazioni
I. Descrizione e identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria a livello del fondo di partecipazione			
I.1	Fondo di partecipazione (nome e sede sociale)	testo	
I.2	Forma giuridica del fondo di partecipazione	////////////////////////////////////	
	entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i partner di cofinanziamento o gli azionisti	⊙	
	capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	⊙	
I.2.1*	nome, forma giuridica e sede sociale dell'attività del partner di cofinanziamento	testo	*
I.3	Gestore del fondo di partecipazione	////////////////////////////////////	
	Banca europea per gli investimenti (BEI)	⊙	
	Fondo europeo per gli investimenti (FEI)	⊙	
	istituto finanziario diverso dalla BEI/dal FEI	⊙	
	altro organismo	⊙	

I.3.1	Nome, forma giuridica e sede sociale dell'altro organismo	testo	
I.4	Procedura di selezione del gestore del fondo di partecipazione	////////////////////////////////////	
	aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente sugli appalti pubblici	<input type="radio"/>	
	concessione di una sovvenzione (ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione)	<input type="radio"/>	
	aggiudicazione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI	<input type="radio"/>	
I.5	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'autorità di gestione	GG/MM/AAAA	
I.6	Numero di strumenti di ingegneria finanziaria attuati nel quadro di questo specifico fondo di partecipazione	numero	
II. Descrizione e identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria			
II.1	Strumento di ingegneria finanziaria (nome e sede sociale)	testo	
II.2	Attribuibile all'articolo 35, 36 o 37 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione?	////////////////////////////////////	
	a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese	<input type="radio"/>	
	b) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti	<input type="radio"/>	

II.3	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento di ingegneria finanziaria ai destinatari finali	////////////////////////////////////	
II.3.1	equity	selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.2	prestito	selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.3	garanzia	selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.4	altro (abbuoni d'interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e misure equivalenti)	selezionare <input type="checkbox"/>	
II.4	Gestore dello strumento di ingegneria finanziaria (nome, forma giuridica e sede sociale)	testo	
II.5	Procedura per la selezione del gestore dello strumento di ingegneria finanziaria	////////////////////////////////////	
	aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente sugli appalti pubblici	<input type="radio"/>	
	concessione di una sovvenzione (ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione)	<input type="radio"/>	
	aggiudicazione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI	<input type="radio"/>	
II.7	Forma giuridica dello strumento di ingegneria finanziaria	////////////////////////////////////	
	entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i partner di cofinanziamento o gli azionisti	<input type="radio"/>	
	capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	<input type="radio"/>	

III. Importi dell'assistenza del FEP e del cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria			
III.1	Importi dell'assistenza erogata allo strumento di ingegneria finanziaria dal programma operativo		
III.1.1	Programma operativo	testo (n. CCI + titolo)	
III.1.2	Asse prioritario	testo	
III.1.3	Contributo al fondo di partecipazione	%	
III.2	Importi dell'assistenza erogata al fondo di partecipazione dal programma operativo	////////////////////////////////////	
III.2.1	Importi dell'assistenza del FEP	////////////////////////////////////	
III.2.1.1*	Importi dell'assistenza del FEP impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.1.2	Importi del FEP effettivamente versati al fondo di partecipazione (in EUR)	numero (importo)	
III.2.2	Importi di cofinanziamento nazionale	////////////////////////////////////	
III.2.2.1*	Cofinanziamento nazionale pubblico impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.2.2	Cofinanziamento nazionale pubblico effettivamente versato al fondo di partecipazione (in EUR)	numero (importo)	
III.2.2.3*	Cofinanziamento nazionale privato impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*

III.2.2.4	Cofinanziamento nazionale privato effettivamente versato al fondo di partecipazione (in EUR)	numero (importo)	
III.3*	Importi di altri contributi versati al fondo di partecipazione al di fuori del programma operativo (in EUR)	numero (importo)	*
III.4	Costi di gestione versati al fondo di partecipazione (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione) (in EUR)	numero (importo)	
III.5	Importi dell'assistenza erogata dal fondo di partecipazione	////////////////////////////////////	
III.5.1*	Importi delle risorse del fondo di partecipazione giuridicamente impegnate per lo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	*
III.5.2	Importi delle risorse del fondo di partecipazione effettivamente versate allo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	
III.5.3	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
III.6	Costi di gestione versati allo strumento di ingegneria finanziaria dal fondo di partecipazione (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione) (in EUR)	numero (importo)	
IV. Importi dell'assistenza del FEP e del cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria			
IV.1	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante prestiti (per prodotto finanziario)		

IV.1.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.1.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.1.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.1.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	
IV.1.2.2*	PMI	numero	*
IV.1.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*
IV.1.2.3*	persone private	numero	*
IV.1.2.5*	altro	numero	*
IV.1.3*	Numero di contratti di prestito firmati con i destinatari finali	numero	*
IV.1.4*	Importo totale del prestito impegnato in contratti firmati con destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	*
IV.1.4.1*	di cui contributo del programma operativo	numero (importo)	*
IV.1.5	Importi totali dell'assistenza per prestiti effettivamente versati ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.1.5.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.1.6	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	

IV.2	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante garanzie (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.2.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.2.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.2.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.2.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	
IV.2.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*
IV.2.2.3*	persone private	numero	*
IV.2.2.5*	altro	numero	*
IV.2.3*	Importi totali dell'assistenza bloccati per contratti di garanzia firmati (in EUR)	numero (importo)	*
IV.2.4	Importi totali dell'assistenza per contratti di garanzia bloccati per prestiti effettivamente erogati (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.4.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.5*	Numero di prestiti effettivamente versati in relazione a contratti di garanzie	numero	*
IV.2.6	Valore totale dei prestiti effettivamente versati in relazione a contratti di garanzie (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.7	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	

IV.3	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante equity/venture capital (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.3.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.3.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.3.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.3.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	
IV.3.2.2*	PMI	numero	*
IV.3.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*
IV.3.2.4*	altro	numero	*
IV.3.3*	Numero di investimenti effettuati in conformità di accordi firmati	numero	*
IV.3.4	Importo totale degli investimenti effettuati conformemente agli accordi (in EUR)	numero (importo)	
IV.3.4.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.3.5	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	
IV.4	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante altri tipi di prodotti finanziari (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.4.1	Denominazione del prodotto	testo	

IV.4.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.4.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.4.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	
IV.4.2.2*	PMI	numero	*
IV.4.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*
IV.4.2.3*	persone private	numero	*
IV.4.2.5*	altro	numero	*
IV.4.3	Importo totale effettivamente pagato ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.3.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.4*	Numero di prodotti effettivamente forniti ai destinatari finali	numero	*
IV.4.5	Data di firma dell'accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione	GG/MM/AAAA	
IV.5	Indicatori	////////////////////////////////////	
IV.5.1*	Numero di posti di lavoro creati o salvaguardati	numero	*

Allegato I

Modello 2: Operazioni relative a strumenti di ingegneria finanziaria attuate senza fondo di partecipazione (le parti contrassegnate con * sono facoltative)

N.	Informazioni/dati richiesti	Formato delle informazioni e dei dati richiesti	Osservazioni
II.A Descrizione e identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria			
II.1	Strumento di ingegneria finanziaria (nome e sede sociale)	testo	
II.2	Attribuibile all'articolo 35 o 37 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione)?	////////////////////////////////////	
	a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese	⊙	
	b) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti	⊙	
II.3	Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento di ingegneria finanziaria ai destinatari finali	////////////////////////////////////	
II.3.1	equity	selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.2	prestito	selezionare <input type="checkbox"/>	
II.3.3	garanzia	selezionare <input type="checkbox"/>	

II.3.4	altro (abbuoni d'interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e misure equivalenti)	selezionare <input type="checkbox"/>	
II.B Descrizione e identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria			
II.4	Gestore dello strumento di ingegneria finanziaria (nome, forma giuridica e sede sociale)	testo	
II.5	Procedura per la selezione del gestore dello strumento di ingegneria finanziaria	////////////////////////////////////	
	aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente sugli appalti pubblici	<input type="radio"/>	
	concessione di una sovvenzione (ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione)	<input type="radio"/>	
	aggiudicazione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI	<input type="radio"/>	
II.7	Forma giuridica dello strumento di ingegneria finanziaria	////////////////////////////////////	
	entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i partner di cofinanziamento o gli azionisti	<input type="radio"/>	
	capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	<input type="radio"/>	
II.6	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'autorità di gestione	GG/MM/AAAA	

III. Importi dell'assistenza del FEP e del cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria			
III.1	Importi dell'assistenza erogata allo strumento di ingegneria finanziaria dal programma operativo		
III.1.1	Programma operativo	testo (n. CCI + titolo)	
III.1.2	Asse prioritario	testo (n.)	
III.1.3	Contributo allo strumento di ingegneria finanziaria	%	
III.2	Importi dell'assistenza erogata allo strumento di ingegneria finanziaria dal programma operativo		
III.2.1	Importi dell'assistenza del FEP		
III.2.1.1*	Importi del FEP impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.1.2	Importi del FEP effettivamente versati allo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	
III.2.2	Importi di cofinanziamento nazionale		
III.2.2.1*	Cofinanziamento nazionale pubblico impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.2.2	Cofinanziamento pubblico nazionale effettivamente versato allo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	

III.2.2.3*	Cofinanziamento nazionale privato impegnato nell'accordo di finanziamento (in EUR)	numero (importo)	*
III.2.2.4	Cofinanziamento nazionale privato effettivamente versato allo strumento di ingegneria finanziaria (in EUR)	numero (importo)	
III.3*	Importi di altri contributi versati allo strumento di ingegneria finanziaria al di fuori del programma operativo (in EUR)	numero (importo)	*
III.4	Costi di gestione versati allo strumento di ingegneria finanziaria (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione) (in EUR)	numero (importo)	
IV. Importi dell'assistenza del FEP e del cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria			
IV.1	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante prestiti (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.1.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.1.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.1.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.1.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	
IV.1.2.2*	PMI	numero	*

IV.1.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*
IV.1.2.3*	persone private	numero	*
IV.1.2.5*	altro	numero	*
IV.1.3*	Numero di contratti di prestito firmati con i destinatari finali	numero	*
IV.1.4*	Importo totale del prestito impegnato in contratti firmati con destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	*
IV.1.4.1*	di cui contributo del programma operativo	numero (importo)	*
IV.1.5	Importi totali dell'assistenza per prestiti effettivamente versati ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.1.5.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.2	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante garanzie (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.2.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.2.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.2.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.2.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	
IV.2.2.2*	PMI	numero	*

IV.2.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*
IV.2.2.3*	persone private	numero	*
IV.2.2.5*	altro	numero	*
IV.2.3*	Importi totali dell'assistenza bloccati per contratti di garanzia firmati (in EUR)	numero (importo)	*
IV.2.4	Importi totali dell'assistenza per contratti di garanzia bloccati per prestiti effettivamente erogati (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.4.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.2.5*	Numero di prestiti effettivamente versati in relazione a contratti di garanzie	numero	*
IV.2.6	Valore totale dei prestiti effettivamente versati in relazione a contratti di garanzie (in EUR)	numero (importo)	
IV.3	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante equity/venture capital (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.3.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.3.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.3.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.3.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	

IV.3.2.2*	PMI	numero	*
IV.3.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*
IV.3.2.4*	altro	numero	*
IV.3.3*	Numero di investimenti effettuati in conformità di accordi firmati	numero	*
IV.3.4	Importo totale degli investimenti effettuati conformemente agli accordi (in EUR)	numero (importo)	
IV.3.4.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.4	Importi dell'assistenza versati ai destinatari finali mediante altri tipi di prodotti finanziari (per prodotto finanziario)	////////////////////////////////////	
IV.4.1	Denominazione del prodotto	testo	
IV.4.2*	Numero di destinatari finali sostenuti, per tipo:	////////////////////////////////////	*
IV.4.2.1*	grandi imprese	numero	*
IV.4.2.1.2.	imprese con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di EUR come indicato all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio	numero	
IV.4.2.2*	PMI	numero	*
IV.4.2.2.1*	di cui microimprese	numero	*

IV.4.2.3*	persone private	numero	*
IV.4.2.5*	altro	numero	*
IV.4.3	Importo totale effettivamente versato ai destinatari finali (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.3.1	di cui importi dell'assistenza del FEP (in EUR)	numero (importo)	
IV.4.4*	Numero di prodotti effettivamente forniti ai destinatari finali	numero	*
IV.5	Indicatori	////////////////////////////////////	
IV.5.1*	Numero di posti di lavoro creati o salvaguardati	numero	*

Allegato II

Orientamenti sulla chiusura 2007-2013

Tabella riepilogativa dei progetti non funzionanti
(da allegare alla relazione finale)

TITOLO PO					
NUMERO CCI					
PRIORITÀ	RIFERIMENTO DEL PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	NOME DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO	SPESA CERTIFICATA PAGATA ¹⁾ (in EUR)	CONTRIBUTO DELL'UNIONE (in EUR)

1) Spesa totale certificata effettivamente sostenuta per il progetto

Allegato III

Orientamenti sulla preparazione della relazione finale di controllo e della dichiarazione di chiusura

PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

In preparazione della chiusura le autorità di gestione e gli organismi intermedi devono:

- analizzare le dichiarazioni di spesa finali di tutti i beneficiari, concernenti le spese sostenute fino alla fine del 2015;
- completare i controlli di gestione a norma dell'articolo 59, lettere a) e b), del regolamento FEP e dell'articolo 39 del regolamento di applicazione del FEP per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese;
- accertarsi che la dichiarazione di spesa finale per il programma (da presentare all'autorità di certificazione in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo 2017) sia stata e possa essere conciliata con le registrazioni del sistema di contabilità del programma e che esista una pista di controllo adeguata fino al livello del destinatario finale, sia per i fondi dell'Unione che per quelli nazionali;
- verificare nella dichiarazione finale di spesa per il programma gli importi del contributo pubblico effettivamente versati ai beneficiari, in conformità dell'articolo 78, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento FEP;
- accertarsi che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34 del regolamento di applicazione del FEP, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria (definiti all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento FEP e all'articolo 34 del regolamento di applicazione del FEP);
- verificare che eventuali errori e irregolarità siano corretti per quanto riguarda:
 - controlli di gestione effettuati nell'ambito delle disposizioni sopraccitate;
 - audit dei sistemi effettuati dalle autorità di audit e audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 42 del regolamento di applicazione del FEP;
 - verifiche effettuate dall'autorità di certificazione;
 - audit effettuati da altri organismi nazionali;
 - audit effettuati dalla Commissione europea;
 - audit effettuati dalla Corte dei conti europea.

Va notato che molti dei punti summenzionati costituiscono il completamento di attività che devono essere regolarmente realizzate nel corso dell'attuazione dei programmi.

In preparazione della chiusura l'autorità di certificazione deve:

- elaborare la domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa in conformità dell'articolo 77 del regolamento FEP;

- garantire che l'autorità di gestione fornisca informazioni sufficienti perché si possa certificare l'accuratezza, l'ammissibilità e la regolarità degli importi dichiarati;
- assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60, lettere da b) a f), del regolamento FEP, vale a dire che gli importi recuperati siano restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo o, in caso contrario, che siano stati presi in considerazione nella dichiarazione finale di spesa;
- assicurarsi che siano stati corretti tutti gli errori e le irregolarità e che sia stata data piena attuazione alle conclusioni e raccomandazioni degli audit;
- chiedere ulteriori informazioni e/o effettuare verifiche dirette, se necessario;
- redigere la dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili, da trasmettere entro il 31 marzo 2017, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'allegato X del regolamento di applicazione del FEP;
- è importante che la domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa siano presentate all'autorità di audit con congruo anticipo (ovvero almeno tre mesi prima della scadenza del 31 marzo 2017), affinché tale organismo disponga di tempo sufficiente per occuparsi della dichiarazione di chiusura¹⁰;
- elaborare un allegato alla dichiarazione di spesa concernente gli strumenti di ingegneria finanziaria, come previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del FEP.

Alla chiusura, l'autorità di audit deve:

- verificare se le attività svolte dall'autorità di gestione/dagli organismi intermedi e dall'autorità di certificazione in preparazione della chiusura hanno coperto adeguatamente i punti di cui sopra;
- accertarsi che l'autorità di gestione, gli organismi intermedi e le autorità di certificazione forniscano informazioni attendibili e sufficienti per poter formulare un parere riguardo al fatto che la dichiarazione finale delle spese rispecchi fedelmente, in tutti gli aspetti materiali, le spese sostenute nell'ambito del programma operativo, che la domanda di pagamento del saldo finale del contributo unionale al programma pertinente sia valida e che le transazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale delle spese siano legali e regolari;
- verificare che eventuali errori e irregolarità siano corretti per quanto riguarda:

¹⁰ La dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili sarà preparata all'inizio del 2017. In ogni caso, essa va presentata all'autorità di audit in tempo per consentire a tale organismo di svolgere le necessarie verifiche aggiuntive.

- controlli di gestione effettuati nell'ambito delle disposizioni sopraccitate;
 - audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 42 del regolamento di applicazione del FEP;
 - audit effettuati da altri organismi nazionali;
 - audit effettuati dalla Commissione europea;
 - audit effettuati dalla Corte dei conti europea;
- accertarsi che tutti gli errori rilevati dall'autorità di audit in sede di audit delle operazioni siano analizzati secondo gli orientamenti della Commissione sul trattamento degli errori comunicati nelle relazioni annuali di controllo¹¹. In particolare “nel caso di irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate”¹²;
 - verificare se l'autorità di certificazione ha rispettato le condizioni di cui all'articolo 60, lettere da b) a f), del regolamento FEP, vale a dire che gli importi recuperati siano stati effettivamente dedotti prima della chiusura del programma operativo;
 - verificare se l'autorità di certificazione ha redatto la dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'allegato X del regolamento (CE) n. 498/2007. L'autorità di audit deve verificare se i dati contenuti nella dichiarazione sono avvalorati dalle informazioni contenute nel sistema dell'autorità di certificazione e includono tutte le irregolarità oggetto di una rettifica finanziaria fino alla chiusura. La relazione finale di controllo deve indicare i risultati dei controlli dell'autorità di audit a tale riguardo e le sue conclusioni sull'attendibilità e la completezza della dichiarazione dell'autorità di certificazione da presentare a norma dell'articolo 46, paragrafo 2. Nel caso in cui la dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili non sia considerata attendibile e/o completa dall'autorità di audit, ciò costituisce una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma e potrebbe dar luogo a rettifiche finanziarie;
 - verificare in particolare i seguenti aspetti per quanto riguarda la dichiarazione finale di spesa e la domanda di pagamento finale:
 - la corretta presentazione dei documenti;
 - l'esattezza dei calcoli;
 - la concordanza della dichiarazione finale con le dichiarazioni dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi;
 - la compatibilità con le tabelle finanziarie applicabili dell'ultima decisione adottata;

¹¹ Nota EFFC 87/2012 del 9.11.2012.

¹² Articolo 96, paragrafo 4, del regolamento FEP.

- la corrispondenza con le informazioni finanziarie, anche sulle irregolarità, nella relazione finale di attuazione del programma;
- la corretta applicazione delle detrazioni relative agli importi ritirati e recuperati figuranti nelle corrispondenti dichiarazioni relative agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili (allegato X del regolamento (CE) n. 498/2007);
- verificare la presenza, nella dichiarazione di spesa, dell'allegato sugli strumenti di ingegneria finanziaria, come previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento FEP.

Nella relazione finale di controllo l'autorità di audit deve descrivere il lavoro svolto per quanto riguarda gli aspetti summenzionati e prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- se si avvale di un altro organismo nazionale per effettuare l'audit dei sistemi o l'audit delle operazioni, l'autorità di audit deve avere piena fiducia nella qualità del lavoro svolto da tale organismo e ciò va chiaramente indicato nella relazione finale di controllo. Se l'autorità di audit non esprime tale fiducia, la relazione finale deve illustrare le misure adottate per affrontare il problema e stabilire se sussistono ragionevoli garanzie che il lavoro di audit sia stato realizzato nel rispetto della normativa unionale e nazionale e secondo norme di audit riconosciute a livello internazionale;
- la relazione finale di controllo deve fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità;
- la relazione finale di controllo deve contenere le seguenti informazioni per ciascun programma:
 - il tasso di errore annuo totale previsto dichiarato nelle relazioni annuali di controllo (o il tasso di errore rivisto, se del caso, per la relazione di controllo relativa al 2015) (colonna D della tabella relativa alle spese dichiarate e agli audit dei campioni);
 - il tasso di errore annuo totale previsto risultante dagli audit delle operazioni effettuati tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2016 e relativi alla spesa dichiarata nel 2015 e 2016 (colonna D);
 - la quantificazione del rischio per ciascun anno (colonna E) risultante da: i) l'applicazione del tasso di errore totale previsto (come presentato nella relazione annuale di controllo) alla popolazione; o ii) l'applicazione del tasso di errore previsto o di un tasso fisso concordato con la Commissione a seguito della sua valutazione;
 - altre spese sottoposte ad audit per anno (colonna H), vale a dire spese del campione supplementare e spese relative al campione casuale non comprese nell'anno di riferimento e il relativo importo delle spese irregolari (colonna I);
 - la somma di tutte le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro (importi relativi a ritiri e recuperi dichiarati dallo Stato membro a norma

- dell'allegato X del regolamento di attuazione) sulla base della spesa totale sostenuta dai beneficiari (colonna F);
- l'importo del rischio residuo per ciascun anno di riferimento (colonna G), risultante dalla detrazione di tutte le rettifiche finanziarie di cui al precedente punto (colonna F) dalla quantificazione del rischio (colonna E);
 - il tasso di rischio residuo alla chiusura, corrispondente alla somma degli importi annuali di rischio residuo divisa per la somma della spesa totale dichiarata alla chiusura ($K = G/A$);
- il parere dell'autorità di audit nella dichiarazione di chiusura deve essere elaborato tenendo conto degli orientamenti della Commissione sul trattamento degli errori comunicati nelle relazioni annuali di controllo. Ciò significa, in particolare, che l'autorità di audit può formulare un parere senza riserve se il tasso di rischio residuo alla chiusura è al di sotto della soglia di rilevanza (2% della spesa dichiarata). Un parere con riserva è considerato adeguato se il tasso di rischio è pari o superiore al 2%, a meno che lo Stato membro prenda le necessarie misure correttive¹³ (come previsto ai punti 5.3 e 5.4 degli orientamenti citati) sulla base di tale tasso di rischio, prima della presentazione della dichiarazione di chiusura alla Commissione;
 - al punto 9 della relazione finale di controllo deve essere presentata la "Tabella delle spese dichiarate e degli audit dei campioni" riportata di seguito.

¹³ Per ottenere un parere senza riserve le misure correttive dovranno garantire che il tasso di rischio residuo è inferiore al livello rilevante.

TABELLA DELLE SPESE DICHIARATE E DEGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Anno di riferimento	Fondo	Riferimento (n. CCI)	Programma	Spese dichiarate nell'anno di riferimento (A)	Spese dell'anno di riferimento sottoposte ad audit nell'ambito del campione su base casuale (B)		Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale [14] (C)		Tasso di errore totale previsto [15] (D)	Quantificazione del rischio [16] (E)	Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri sulla base dell'importo totale delle spese sostenute dai beneficiari [17] (F)	Importo di rischio residuo (G= E-F)	Altre spese sottoposte a audit (H) [18]	Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte ad audit (I)	Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente [19] indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente (J) = [(B)+(H)]/A
					Importo[20]	%[21]	Importo	%							
2007															
	FEP														
Totale parziale per l'anno 2007 (in caso di sistema comune, stesso Fondo)															
2008															
	FEP														

¹⁴ Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, le informazioni sull'importo e sulla percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari sono fornite per l'intero campione e non possono essere fornite a livello di programma o di fondo.

¹⁵ Il concetto di tasso di errore totale previsto è spiegato al punto 2.6 relativo al campionamento (nota EFFC 87/2012 del 9.11.2012).

¹⁶ La quantificazione del rischio per ciascun anno (colonna E) risultante da: i) l'applicazione del tasso di errore totale previsto (come presentato nella relazione annuale di controllo) alla popolazione; o ii) l'applicazione del tasso di errore previsto o di un tasso fisso concordato con la Commissione a seguito della sua valutazione.

¹⁷ Il totale della colonna (F) deve corrispondere agli importi relativi a ritiri e recuperi dichiarati dallo Stato membro a norma dell'allegato X del regolamento (CE) n. 498/2007.
¹⁸ Spese del campione supplementare e spese del campione su base casuale non comprese nell'anno di riferimento (per ulteriori informazioni cfr. nota EFFC 0037/2009-EN sulle relazioni annuali di controllo e sui pareri).

¹⁹ Comprende le spese sottoposte ad audit per il campione su base casuale e le altre spese sottoposte ad audit.

²⁰ Importo delle spese sottoposte ad audit.

²¹ Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento.

Totale parziale per l'anno 2008 (in caso di sistema comune, Fondi diversi)															
...															
2016															
TOTALE [22]															
Tasso di rischio residuo alla chiusura															
(K) = (G)/(A)															

²² Gli importi annuali indicati nella colonna A devono corrispondere agli importi dichiarati nella rispettiva relazione annuale di controllo, nella tabella 9. Il totale della colonna A deve corrispondere all'importo complessivo presentato al momento della chiusura nel certificato e nella dichiarazione di spesa nonché nella domanda di pagamento finale.

Allegato IV

Orientamenti sulla chiusura 2007-2013

Tabella riepilogativa dei progetti suddivisi in fasi
(da allegare alla relazione finale)

TITOLO PO							
NUMERO CCI							
PRIORITÀ	RIFERIMENTO DEL PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	NOME DEL BENEFICIARIO/ DESTINATARIO	SPESE AMMISSIBILI SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO ¹⁾ (in EUR)	CONTRIBUTO DELL'UNIONE (in EUR)	PROGETTI SOSPESI A CAUSA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI*	PROGETTI SOSPESI A CAUSA DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI*

1) Spesa totale certificata effettivamente sostenuta per il progetto.

* Apporre una "X" nella colonna appropriata.

Allegato V

Orientamenti sulla chiusura 2007-2013

Tabella riepilogativa dei progetti suddivisi in fasi

(da allegare alla relazione finale su richiesta della Commissione)

TITOLO PO						
NUMERO CCI						
PRIORITÀ	RIFERIMENTO DEL PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	NOME DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO	SPESA CERTIFICATA PAGATA ¹⁾ (in EUR)	CONTRIBUTO DELL'UNIONE (in EUR)	DA COMPLETARE NEL PERIODO 2014-2020 NELL'AMBITO DEL PO ²⁾

1) Spesa totale certificata effettivamente sostenuta per il progetto.

2) Il nome del PO 2014-2020 che costituirà la seconda fase del progetto.